



COMUNE DI FUMANE

Provincia di Verona

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LA PROSECUZIONE DEL "SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE
PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI" (SPRAR) OVVERO "SISTEMA DI
PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER MINORI
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI" (SIPROIMI)
CODICE DI PROGETTO: PROG-1305-PR-1
PERIODO 01.03.2021 - 31.12.2023.

CUP *111H20000050001*

CAPO I – PARTE GENERALE

ART. 1 - Definizioni

Nell'ambito del presente atto denominato "Capitolato Speciale d'Appalto (o Capitolato)" si intende: per "impresa" o "appaltatore" o "aggiudicatario" o "ditta aggiudicataria" o "esecutore" o "ente attuatore": l'impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio che risulterà aggiudicatario e che, conseguentemente sottoscriverà il contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto.

Per "stazione appaltante", "amministrazione", "amministrazione comunale", "A.C." "ente" "Comune": l'Amministrazione Comunale di Fumane che affida l'esecuzione di quanto previsto dal presente Capitolato.

ART. 2 - Corrispettivo e modalità di pagamento

1. L'amministrazione comunale corrisponderà gli importi dovuti in seguito all'emissione di fatture mensili.
2. Il pagamento delle fatture, previa verifica della correttezza contributiva (DURC regolare) avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

ART. 3 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo offerto si intende invariabile ed in nessun caso suscettibile di revisione per tutta la durata dell'appalto.
2. Il Comune di Fumane può richiedere al Servizio Centrale del Ministero dell'interno la revisione del corrispettivo dell'aggiudicazione solo per motivate ragioni straordinarie connesse alla tutela sanitaria nei riguardi di eventuali soggetti "vulnerabili".
3. La revisione del corrispettivo avverrà sulla base di una istruttoria condotta dal dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto tenuto conto dei seguenti parametri:
 - costo dei servizi aggiuntivi su base contrattuale che determinano l'aumento del costo del lavoro e di altri parametri che il dirigente riterrà indicativi ai fini dell'adeguamento del corrispettivo offerto;
 - indice ISTAT – FOI.



COMUNE DI FUMANE

Provincia di Verona

ART. 4 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro verso i dipendenti

1. L'ente attuatore si impegna a garantire il personale necessario alla realizzazione dei servizi di accoglienza integrata sopra descritti.
2. Le attività previste dal presente capitolato devono essere svolte da operatori con le conoscenze e competenze necessarie, con l'ausilio – laddove necessario – di mediatori con specifiche competenze linguistiche e culturali al fine di garantire l'efficacia del servizio.
3. L'ente attuatore assume direttamente, nelle modalità previste dalla legge, il personale necessario per la realizzazione delle attività del progetto, con esclusione di qualsiasi rapporto diretto di quest'ultimo con il Comune di Fumane, nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria, la normativa infortunistica e previdenziale, la normativa sul volontariato, nel rispetto di quanto indicato in sede di offerta.
4. L'ente attuatore ha l'obbligo di:
 - 4.1 attenersi al rispetto dei criteri di gestione definiti dal Comune di Fumane con proprie disposizioni e delle modalità attuative dei servizi stessi così come definiti in regolamenti e norme di uso;
 - 4.2 attenersi alle disposizioni impartite dal Comune di Fumane nell'espletamento delle attività e dei servizi in gestione e nel mantenimento degli standard qualitativi indicati;
 - 4.3 comunicare al Comune di Fumane i nominativi degli operatori impiegati specificando la composizione dell'equipe multidisciplinare di cui al Manuale operativo SPRAR, nonché a trasmettere copia di ciascun curriculum vitae;
 - 4.4 garantire la debita supervisione agli operatori impiegati nel progetto anche al fine di evitare il fenomeno del burn - out;
 - 4.5 sostituire tempestivamente anche il personale che, ad insindacabile giudizio del Comune di Fumane e su richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati;
 - 4.6 nel caso di sostituzione o variazione del personale per giustificato motivo, a sottoporre il nominativo del nuovo operatore al responsabile del progetto del Comune di Fumane;
 - 4.7 garantire, da parte degli operatori, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto;
 - 4.8 garantire, a cura degli operatori, l'accompagnamento e l'assistenza dei beneficiari presso gli uffici competenti, quando necessario, anche su richiesta del Comune di Fumane;
 - 4.9 essere in possesso, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24.10.2007, di Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) che verrà richiesto ai competenti organismi dal Comune di Fumane;
5. L'ente attuatore ha l'obbligo altresì di designare e comunicare al Comune di Fumane un **Coordinatore unico del Progetto** che, a sua volta, dovrà essere coadiuvato da un Coordinatore unico contabile.
6. L'ente attuatore dovrà trasmettere al Comune di Fumane il curriculum vitae di ciascuna figura e comunicare quali siano le procedure di verifica dell'operato e dell'eventuale destituzione e sostituzione dell'incarico.



COMUNE DI FUMANE

Provincia di Verona

7. Il Coordinatore unico del progetto dovrà assicurare informazione mediante report e contatti periodici, almeno mensili, con il Comune di Fumane sull'andamento dei servizi erogati nell'ambito del progetto mettendo particolare attenzione alla periodicità di aggiornamento e comunicazione all'ente dello stato dell'arte dei piani di lavoro e delle eventuali variazioni/integrazioni di piano.

ART. 5 - Responsabilità

1. L'ente attuatore è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni previste dal presente capitolato, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti

in materia di diritto e sicurezza del lavoro.

A tal proposito si obbliga a:

- creare degli organismi interni di controllo;
- informare tempestivamente il Comune di Fumane in merito ad eventuali problematiche sorte nelle aree di competenza dei coordinatori unici;
- fornire al Comune di Fumane, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad accertare l'effettività di tale ottemperanza.

2. L'ente attuatore è, inoltre, direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere e materiali che risultassero causati per responsabilità del soggetto collaboratore medesimo, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da una non corretta realizzazione delle attività di cui al progetto.

3. In ogni caso l'ente attuatore dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati a beni od oggetti e alla riparazione e sostituzione delle parti o strutture di accoglienza deteriorate.

4. Qualora, nell'ambito della realizzazione delle attività del progetto, si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, l'ente attuatore deve darne tempestiva comunicazione al Comune di Fumane e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.

ART. 6 – Attività di controllo e ispezione

1. Il Comune di Fumane, allo scopo di accertarsi della diligente e puntuale realizzazione delle attività del progetto, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo del progetto e del rispetto di quanto analiticamente definito agli articoli precedenti. L'ente attuatore è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso alle strutture di accoglienza agli incaricati per lo svolgimento di controlli e verifiche.

2. In relazione alle attività di accoglienza integrata del progetto, l'ente attuatore definisce gli indicatori di qualità e garantisce il regolare flusso di informazioni al Comune di Fumane con carattere di:

- a) continuità , mediante informazione via e-mail sulla realizzazione delle attività del progetto;
- b) periodicità , con rilevazione di dati complessi organizzati mediante:
 - rapporto semestrale che deve contenere una breve relazione sull'andamento del progetto, la rilevazione degli indicatori e una dichiarazione di aver rispettato le norme in materia di lavoro, infortunistica e previdenziale;
 - servizio di monitoraggio del grado di soddisfazione dei soggetti ospitati nel progetto;



COMUNE DI FUMANE

Provincia di Verona

- c) occasionalità , con rilevazione o acquisizione da parte del Comune di Fumane di informazioni o dati a seguito di segnalazioni ricevute da parte di altri enti o da soggetti pubblici o privati; i dati richiesti dal Comune di Fumane al soggetto collaboratore nell'ambito della suddetta tipologia di controllo dovranno essere forniti entro gg. 15 dalla ricezione della richiesta;
- d) obbligatorietà : in tutti i casi di richiesta dati l'ente attuatore è obbligato a fornire quanto richiesto entro il termine indicato dal Comune di Fumane o dal Servizio Centrale/Ministero;
3. il Comune di Fumane può attivare verifiche funzionali sul progetto al fine di accertare l'impatto sul contesto socio-economico di riferimento;
4. il Comune di Fumane si riserva il diritto di effettuare indagini e verifiche ulteriori sui servizi di accoglienza integrata rivolti ai soggetti ospitati nel progetto. L'ente attuatore si impegna ad adeguare, nell'ambito degli obblighi fissati dal presente allegato, la realizzazione del progetto a quanto eventualmente richiesto.

ART. 7 - Risorse

1. Le risorse economiche previste a copertura della realizzazione delle attività di accoglienza integrata corrispondono all'importo indicato nel piano finanziario preventivo presentato dal Comune di Fumane ed effettivamente erogato dal Ministero dell'Interno (IVA compresa), salvo la voce di spesa relativa A4 del Piano finanziario;
2. il Comune di Fumane provvederà a trasferire all'ente attuatore le risorse finanziarie solo ed esclusivamente in seguito a presentazione di giustificativi di spese ammissibili come previsto da Manuale unico di rendicontazione SPRAR;
3. in ogni caso, il Comune di Fumane si riserva la facoltà, a tutela dell'interesse pubblico, di procedere alla revoca o riduzione, anche parziale, dell'affidamento della attività del progetto all'ente attuatore; in tale ipotesi, le risorse economiche saranno rideterminate in funzione dell'equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto, e comunque nei limiti delle somme effettivamente erogate dal Ministero;
4. il Comune di Fumane potrà trattenere dalle risorse da trasferire all'ente attuatore gli importi necessari alla copertura di eventuali penalità irrogate;
5. l'ente attuatore si impegna a supportare e assistere il Comune di Fumane nella predisposizione della documentazione rendicontativa dei costi, reportistica e di documentazione delle attività, in forma elettronica o cartacea, sia se necessaria nei rapporti tra il partenariato e il Ministero dell'Interno sia per fini generali di diffusione, pubblicizzazione e valutazione del progetto stesso.
6. L'ente attuatore può dotarsi di un sistema informatico gestionale a supporto della predisposizione delle attività amministrative/contabili e delle attività di progetto in generale la cui spesa potrà essere rendicontata a carico del progetto SIPROIMI da condividere con il Comune di Fumane;
7. Il progetto, laddove presentato, potrà essere attivato solo in caso di approvazione e finanziamento da parte del Ministero dell'Interno, unica Autorità Responsabile della selezione e monitoraggio dei progetti, del controllo ed autorizzazione del rendiconto.

ART. 8 – Revisore indipendente e obblighi dell'ente attuatore

1. Ai sensi dell'art. 31 del Decreto Ministero dell'Interno 18 novembre 2019., il Comune è chiamato ad avvalersi della figura di un Revisore indipendente che assume l'incarico di effettuare



COMUNE DI FUMANE

Provincia di Verona

le verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al piano finanziario preventivo, della esattezza e dell'ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal "Manuale unico di rendicontazione SPRAR".

2. L'ente attuatore è obbligato a presentare i documenti giustificativi nei tempi e nei modi che saranno richiesti dal Comune e/o dal Revisore indipendente.

ART. 9 - Penali

1. Ove il Comune di Fumane riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente allegato, provvederà ad inviare formale contestazione a mezzo lettera raccomandata a/r o PEC, indirizzata al legale rappresentante dell'ente attuatore, invitandolo ad ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee affinché il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsto dal presente allegato.

2. L'ente attuatore potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Ove, all'esito del procedimento di cui sopra, siano accertate da parte del Comune di Fumane casi di inadempimento, salvo che non si tratti di casi di forza maggiore, il Comune di Fumane si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato alla regolare realizzazione delle attività del progetto e del danno di immagine provocato all'Amministrazione stessa oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite.

3. Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali sono così determinate:

- mancata o inadeguata riparazione di eventuali beni o opere danneggiate: da € 300,00 a € 1.500,00 in relazione alla gravità del danno;
- mancato rispetto delle disposizioni impartite dal Comune di Fumane nella realizzazione delle attività del progetto e mancanza di relativa rendicontazione nei termini indicati dal Comune di Fumane: da € 300 a € 4.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento;
- comportamento non corretto degli operatori nei confronti dell'utenza o non conforme agli standard di erogazione di un servizio pubblico: (per ogni infrazione) € 500,00;
- qualora da ogni indagine o sopralluogo effettuati emerga uno standard qualitativo non soddisfacente del servizio erogato da € 200,00 a € 2.000,00;
- mancata sostituzione tempestiva del personale segnalato come non idoneo dal Comune: € 100,00 al giorno;
- mancato rispetto della riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto da € 200,00 a € 500,00;

4. Nel caso in cui nell'arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella precedente tabella saranno raddoppiati.

5. Le penali indicate nel presente articolo e le altre previste nel presente allegato saranno rimosse mediante trattenuta sul rimborso da trasferire all'ente attuatore.

ART. 10 - Risoluzione del contratto



COMUNE DI FUMANE

Provincia di Verona

1. Il Comune di Fumane potrà disporre la risoluzione della convenzione, a proprio insindacabile giudizio, a fronte di accertati inadempimenti da parte del soggetto collaboratore. L'accertamento e la contestazione dei seguenti inadempimenti comporterà l'automatica e immediata risoluzione della convenzione:

- a) subappalto anche parziale della realizzazione delle attività di accoglienza integrata previste dal progetto;
- b) tre violazioni in un anno che hanno portato all'applicazione di penalità previste nel presente allegato;
- c) mancato rispetto delle norme previdenziali, infortunistiche, assicurative, in materia di gestione del personale;
- d) perdita dei requisiti necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione

2. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare la realizzazione delle attività del progetto a terzi.

3. All'ente attuatore sarà trasferito l'importo dovuto per le attività realizzate sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità.

4. Qualora l'ente attuatore dovesse recedere dalla convenzione prima della scadenza naturale della stessa, incorre nella perdita della cauzione di che verrà incamerata dal Comune di Fumane, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 11 – Polizze assicurative

1. E' obbligo dell'ente attuatore adottare, nella realizzazione delle attività del progetto, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori, dei beneficiari e di chiunque fruisca delle strutture di accoglienza. In caso di danni a persone o cose, la responsabilità civile è a carico dell'ente attuatore, intendendosi integralmente sollevata il Comune di Fumane da ogni responsabilità.

2. Per i rischi di Responsabilità civile verso Terzi e verso i propri Operatori (RCT/O), l'ente attuatore dovrà inoltre stipulare apposite polizze assicurative, per un periodo pari alla durata della convenzione stessa.

3. Per il rischio RCT dovrà essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti del Comune di Fumane per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del progetto.

4. Il Comune di Fumane e gli altri enti aderenti al progetto territoriale sono da considerarsi tra il novero dei Terzi.

5. Il massimale richiesto per tale copertura dovrà essere non inferiore ad Euro 1.500.000,00 e anche il massimale per la RCO dovrà essere non inferiore ad Euro 1.500.000,00.

6. Le spese per le polizze assicurative previste dal presente articolo NON sono rimborsabili.

ART. 12 – Spese

1. La stipula della convenzione avverrà con atto pubblico o scrittura privata nei termini stabiliti dal Comune di Fumane e sarà comunicata all'ente attuatore con apposita convocazione. All'atto di stipula dovrà essere costituita cauzione definitiva e dovranno essere presentate le polizze assicurative medesimo allegato.



COMUNE DI FUMANE

Provincia di Verona

2. Tutte le spese di bollo, registro o altri oneri fiscali connessi alla convenzione, sono a carico del soggetto collaboratore.

ART. 13 - Definizione controversie

1. In caso di controversia, le parti convengono che l'autorità giudiziaria competente per territorio sia, in via esclusiva, quella del Foro di Verona. Nelle more della definizione della controversia, l'ente attuatore non può esimersi dal continuare le sue prestazioni e deve assicurare la perfetta regolarità dell'espletamento delle attività del progetto.

2. E' escluso il deferimento ad arbitri.

ART. 14 - Trasparenza

1. L'ente attuatore espressamente ed irrevocabilmente, con la presentazione dell'offerta/progetto:

- a. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della gara di cui al presente capitolato;
- b. si obbliga ad informare immediatamente l'Amministrazione comunale di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
- c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione del presente servizio, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d. dichiara con riferimento alla presente gara di non aver in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

2. Qualora non risultasse veritiera anche una sola delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi a) e d) ovvero l'impresa aggiudicataria non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere b) e c), lo stesso contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Cod. Civile, con facoltà dell'Amministrazione comunale di incamerare la cauzione prestata.

ART. 15- Riservatezza

1. L'ente attuatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione contrattuale, comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.



COMUNE DI FUMANE

Provincia di Verona

2. L'ente attuatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra.

Il soggetto collaboratore si impegna, altresì, a operare in ottemperanza degli obblighi derivanti dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal Dlgs. 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 [...]".

ART. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss. mm., il pagamento a favore dell'ente attuatore sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni su c/c dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

2. Lo strumento di pagamento riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

3. L'ente attuatore dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

4. L'ente attuatore è obbligato, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di comunicazioni non effettuate, tardive o incomplete seguirà l'applicazione di una sanzione pecuniaria da Euro 500,00 ad Euro 3.000 (art. 6, comma 4 della legge 136/2010).

5. L'ente attuatore ha, altresì, l'obbligo di comunicare a questa stazione appaltante il nominativo del subcontraente/i, l'importo e l'oggetto del contratto stipulato per l'esecuzione del contratto principale a prescindere dalla sua riconducibilità alla definizione di subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e i.).

6. L'ente attuatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo dovrà darne immediata comunicazione al Comune di Fumane e alla Prefettura di Verona.

7. L'ente attuatore, pena la nullità assoluta del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 136/2010 e ss. mm.

8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 17 - Documento Unico Valutazione dei Rischi (DUVRI)

Nell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, non si rilevano rischi da interferenza e conseguentemente non esiste obbligo di redazione del DUVRI di cui al D. Lgs. 81/2008.

ART. 18 - Disposizioni in materia di sicurezza

1. Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, l'ente attuatore è obbligato di attenersi a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.



COMUNE DI FUMANE

Provincia di Verona

2. In particolare l'ente attuatore, se necessario, deve redigere relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro.

3. Il documento deve essere trasmesso all'Amministrazione la quale si riserva di dare proprie indicazioni alle quali l'Impresa dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di 90 giorni dall'inizio delle attività.

4. Resta inoltre a carico dell'Impresa la dotazione di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza, in particolare per la gestione del rischio di contagio del virus COVID-19 in adempimento di tutte le disposizioni di vario grado emesse.

ART. 19 - Verifiche

L'Amministrazione comunale verifica il regolare andamento dell'esecuzione del servizio attraverso verifiche periodiche.

ART. 20 - Verifica degli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali

I pagamenti saranno effettuati solo previa acquisizione di documento unico per la regolarità contributiva (DURC) e sempreché lo stesso risulti regolare. In caso di irregolarità del documento, si procederà secondo quanto stabilito dalle normative vigenti.

ART. 21 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro verso i dipendenti

1. L'ente attuatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'ente attuatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data della formulazione dell'offerta, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività lavorative, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L'ente attuatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'ente attuatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto relativo al presente capitolato.

5. Il mancato rispetto, anche di uno solo degli obblighi sopra indicati, comporterà la risoluzione del contratto.

ART. 22 - Sicurezza del lavoro

1. L'Amministrazione comunale prima dell'aggiudicazione definitiva provvederà a controllare il rispetto da parte dell'ente attuatore dei seguenti adempimenti, previsti dal D. Lgs. n. 81/2008:

- a. la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
- b. la nomina del medico competente nei casi previsti dalla legge;



COMUNE DI FUMANE

Provincia di Verona

c. la redazione del documento di valutazione dei rischi, o autocertificazione nei casi in cui ricorrono i presupposti di cui all'art. 29 c. 5 del D.lgs. 81/2008;

d. adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute.

2. Questa Amministrazione Comunale provvederà alla comunicazione, dell'eventuale esito negativo della verifica di cui sopra, all'Azienda USL competente, per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

ART. 23 - Obblighi del personale impiegato nel servizio

1. Il personale del soggetto collaboratore è tenuto nello specifico:

- al rispetto della persona, nel suo insieme (fabbisogni, tempi, abitudini);
- a comportamenti e atteggiamenti flessibili qualora si presenti un' emergenza;
- al rispetto della puntualità e del segreto professionale;
- al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa per gli incaricati di pubblico servizio;
- al rispetto del Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 156/2001, e del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 (art. 2, comma 3);
- a un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con gli altri operatori ed in particolare nei riguardi dell'utenza.

2. E' facoltà del Comune chiedere l'allontanamento dal servizio degli operatori che abbiano violato obblighi di comportamento e/o contrattuali, sulla base di comprovate prove rispetto agli episodi contestati e comunque al termine di una fase di contraddittorio durante la quale gli stessi avranno diritto a presentare motivazioni e spiegazioni al Comune di Fumane rispetto a quanto contestato.



COMUNE DI FUMANE

Provincia di Verona

CAPO II – CONDIZIONI TECNICHE

ART. 1 - Oggetto del servizio

Il Comune di Fumane prosegue l'adesione al Progetto SIPROIMI - SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - ex SPRAR, già attivo dal 2018.

ART. 2 - Obiettivo generale e obiettivi specifici

L'obiettivo generale del servizio è quello di proseguire il progetto di accoglienza integrata a favore di un massimo di n. 12 uomini adulti provenienti da Paesi terzi (attualmente i soggetti presenti sono 11, divisi nelle due abitazioni a disposizione).

Obiettivi specifici consistono nel realizzare adeguati servizi:

- a. di accoglienza;
- b. di integrazione;
- c. di orientamento e accompagnamento legale;
- d. di gestione della Banca Dati del Ministero dell'Interno.

Rimane ad uso del progetto l'automezzo in carico del progetto precedente (1 Doblò 5 posti, predisposto anche per il trasporto di disabili)

ART. 3 - Descrizione del servizio

1. Secondo le modalità espressamente previste all'art. 36, Capo VI dell'Allegato A (Linee Guida per il funzionamento del SIPROIMI) al Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019 le attività ricomprese nei servizi da erogare C che devono essere sempre garantite per tutta la durata del contratto sono le seguenti :

A) SERVIZI MINIMI DI ACCOGLIENZA

- a. mediazione linguistico-culturale;
- b. accoglienza materiale;
- c. orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- d. insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
- e. formazione e riqualificazione professionale;
- f. orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- g. orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- h. orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
- i. orientamento e accompagnamento legale;
- j. tutela psico-socio-sanitaria;

B) COORDINAMENTO DELL'EQUIPE MULTIDISCIPLINARE

C) POPOLAMENTO E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI

D) RENDICONTAZIONE



COMUNE DI FUMANE

Provincia di Verona

A) SERVIZI MINIMI DI ACCOGLIENZA

- a) mediazione linguistico culturale il servizio di mediazione linguistico – culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati. la mediazione linguistico – culturale è finalizzata a facilitare la relazione e la comunicazione, sia linguistica (interpretariato) che culturale, tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza ed il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza);
- b) accoglienza materiale attività diretta a:
- reperire, organizzare e gestire degli alloggi adibiti all'accoglienza dei beneficiari (ad oggi sono a disposizione due alloggi per 6 beneficiari ciascuno, con regolare contratto d'affitto)
 - garantire il vitto con attenzione a soddisfare la richiesta e le particolari necessità dei singoli in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
 - fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e rispettando le esigenze individuali;
 - erogare pocket money secondo le modalità stabilite dal manuale unico di rendicontazione e dal manuale operativo Siproimi;
- c) orientamento e accesso ai servizi del territorio attività diretta a:
- garantire le procedure di iscrizione anagrafica degli aventi diritto secondo quanto dispone la normativa vigente;
 - orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio facilitandoli nell'accesso e nella fruibilità dei servizi erogati, così come previsto dal manuale operativo;
 - garantire l'accesso e la fruibilità del diritto alla salute;
- d) insegnamento della lingua italiana attività diretta a:
- garantire l'istruzione degli adulti secondo gli obblighi di legge e monitorarne la frequenza;
 - favorire, ove possibile, l'accesso all'istruzione secondaria e universitaria;
 - garantire l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e conseguimento dell'attestazione e/o certificazione della lingua italiana, secondo il livello di conoscenza di ciascun beneficiario, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di quindici ore settimanali;
- e) formazione e riqualificazione professionale attività diretta a:
- sviluppare azioni di orientamento al lavoro, incluso l'utilizzo di specifici strumenti di profilazione delle competenze; - orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.);
 - facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali
- f) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo attività diretta a:
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro e l'orientamento ai servizi per l'impiego;
 - facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti adeguati per beneficiari con specifiche esigenze, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accesso al lavoro per le persone svantaggiate e appartenenti a categorie protette;
- g) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo attività diretta a:



COMUNE DI FUMANE

Provincia di Verona

- favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari;
- facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti adeguati ai beneficiari con specifiche esigenze;
- h) orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale attività diretta a:
 - promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
 - promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari;
 - costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati;
 - promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati;
- i) orientamento e accompagnamento legale attività diretta a:
 - garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia di immigrazione e d'asilo;
 - garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure amministrative relative alla posizione di ogni singolo beneficiario;
 - garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;
 - garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario;
 - garantire l'assistenza tecnico legale nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico ;
- l) tutela psico-socio-sanitaria attività diretta a:
 - garantire l'attivazione del sostegno psico-socio-assistenziale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
 - garantire l'accompagnamento al servizio sanitario nazionale per l'attivazione dei relativi servizi di base e/o specialistici;
 - garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
 - garantire, nel caso di beneficiari con specifiche esigenze di presa in carico, l'accesso ai necessari servizi psico-socio-sanitari, accompagnando l'eventuale piano terapeutico riabilitativo individuale con attività socio-assistenziali;
 - garantire la flessibilità degli interventi al fine di declinarli in base all'evoluzione della condizione di vulnerabilità durante il percorso di accoglienza;
 - costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze psico-socio-sanitarie, dipendenti anche dal loro percorso migratorio e personale, nonché dalle condizioni specifiche di riduzione in situazione di sfruttamento o di violenze e/o torture subite;
 - costruire e consolidare, per eventuali situazioni emergenziali, la collaborazione con gli attori pubblici e privati che, a diverso titolo, possono partecipare alla complessiva gestione delle casistiche, di cui al punto precedente. Nel caso di beneficiari con disagio



COMUNE DI FUMANE

Provincia di Verona

mentale, che necessitano di una presa in carico specialistica, se pur temporanea, le attività dei progetti di accoglienza vanno a integrare e completare l'attività di valutazione dei bisogni e di definizione del programma terapeutico-riabilitativo individuale attivato dai servizi per la salute mentale del territorio. pertanto vi è l'obbligo nello specifico a:

- attivare programmi di supporto e di riabilitazione in maniera concordata e continuativa con la struttura sanitaria locale preposta;
- programmare la presa in carico diretta da parte dei dipartimenti di salute mentale presso le proprie strutture residenziali laddove la situazione clinica lo richieda;
- garantire un raccordo con il servizio di salute mentale del territorio tramite protocolli di intesa che esplicitino i livelli di collaborazione operativa atti a sostenere gli specifici interventi;
- prevedere la presenza di una rete territoriale atta a rendere sostenibile la presa in carico in termini di prossimità e accesso ai servizi specialistici e strutturati.
- nel caso di beneficiari disabili e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, devono essere attivati programmi di supporto, cura e riabilitazione concordati con la struttura sanitaria preposta.

B) COORDINAMENTO DELL'EQUIPE MULTIDISCIPLINARE

Attività diretta a :

- garantire una équipe multidisciplinare con competenze adeguate ai servizi previsti nel progetto di accoglienza. L'équipe lavora in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali, anche attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma;
- garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza pluriennale, adeguato al ruolo ricoperto e in grado di garantire un'effettiva presa in carico delle persone in accoglienza;
- garantire adeguate modalità organizzative nel lavoro e l'idonea gestione dell'équipe attraverso attività di programmazione e coordinamento;
- nel caso di accoglienza di persone portatrici di specifici bisogni o di vulnerabilità prevedere all'interno dell'équipe figure con esperienza e professionalità adeguate.

C) POPOLAMENTO E AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI

1. L'ente attuatore si impegna ad aggiornare la banca dati del progetto, in particolare l'attività è diretta a:

- registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dal loro verificarsi;
- inserire mensilmente informazioni relative ai beneficiari, concernenti la situazione giuridica, il permesso di soggiorno, le eventuali situazioni lavorative, i percorsi scolastici e di formazione, nonché i servizi e le prestazioni rese sulla base del progetto di accoglienza;
- inserire tempestivamente le richieste e i provvedimenti di proroga dell'accoglienza, adottati dalla Direzione centrale;



COMUNE DI FUMANE

Provincia di Verona

- inserire la documentazione relativa all'attivazione e alla sostituzione delle strutture di accoglienza;
- inserire la rendicontazione delle spese progettuali;
- inserire gli aggiornamenti della sezione relativa agli operatori, corredandola di tutte le informazioni richieste dal sistema

Il Soggetto attuatore dovrà individuare un Responsabile della tenuta e aggiornamento della Banca Dati SIPROIMI, con delega da parte del Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. 37 delle Linee Guida.

D) RENDICONTAZIONE

Il soggetto attuatore dovrà produrre e predisporre tutta la documentazione relativa alla rendicontazione del progetto secondo quanto previsto dal Manuale di Rendicottazione del Ministero dell'interno.

Nella gestione dei servizi dovranno essere conservati, gestiti ed archiviati tutti i documenti di spesa relativi al progetto. Inoltre, il soggetto attuatore dovrà supportare e assistere il Comune di Fumane nella predisposizione della documentazione di rendicontazione dei costi, reportistica e di documentazione delle attività, in forma elettronica o cartacea, tra cui la Relazione Annuale sull'attività di gestione e le schede semestrali ed annuali di monitoraggio.

Il soggetto attuatore predisporrà e presenterà al Comune di Fumane, per il successivo inoltro al Servizio Centrale, le relazioni annuali sull'attività di gestione e le schede di monitoraggio, di cui al comma 4 dell'art. 42 del D.M. 18.11.2019, almeno 10 giorni prima della scadenza fissata al comma 5.

Tutte le dichiarazioni e i modelli di rendicontazione, inerenti l'attività del soggetto attuatore, dovranno essere controfirmati dal responsabile legale dell'ente, oltre che da persona incaricata dal Comune di Fumane. Il Soggetto attuatore è tenuto a conservare la documentazione contabile relativa alle spese sostenute per almeno 10 anni successivi alla data di presentazione del rendiconto. Il soggetto attuatore, in accordo con il Comune, si impegna ad organizzare una riunione bimestrale di coordinamento, monitoraggio sullo stato di attuazione ed avanzamento del progetto. Di ogni incontro si impegna a redigere verbale. Si richiede inoltre la gestione di eventuale variazione del progetto riguardante il numero dei posti previsti o altri aspetti e la conseguente variazione e rimodulazione del piano finanziario. La documentazione da predisporre è disponibile sul sito del SIPROIMI e nel Manuale di Rendicontazione a cui si fa completo richiamo per l'esecuzione della prestazione

Tutti i servizi di cui sopra devono essere espletati secondo le modalità espressamente previste all'art. 36, Capo VI dell'Allegato A (Linee Guida per il funzionamento del SIPROIMI) al Decreto del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2019, nonché di quanto esposto in sede di offerta tecnica



COMUNE DI FUMANE

Provincia di Verona

2. L'ente attuatore deve garantire la cura e il mantenimento di rapporti istituzionali (es: Prefettura, Servizio Centrale, enti partner ecc...).

ART. 4 - Durata del servizio

Il servizio avrà durata pari a 34 mesi, a decorrere presumibilmente con i tempi del Ministero dell'Interno dal 01/03/2021 fino al 31/12/2023.

ART. 5 - Strutture di accoglienza

1. I beneficiari del progetto dovranno essere ospitati nelle abitazioni in piccoli gruppi.
2. Le strutture dovranno possedere i requisiti previsti dall'art. 19 del Decreto Ministero dell'Interno 18 novembre 2019.

ART. 6 – Importo dell'appalto

1. All'ente attuatore viene corrisposto l'importo di € € 509.126,00 oltre IVA a norma di legge, se e in quanto dovuta per il periodo 01/03/2021 al 31/12/2023, pari alle risorse stanziare dal Ministero dell'Interno sulla base del Piano Finanziario Preventivo presentato sulla piattaforma ministeriale per la realizzazione delle attività svolte e/o delle prestazioni effettivamente rese dagli operatori opportunamente rendicontate nel rispetto delle indicazioni del Manuale unico di rendicontazione SPRAR (spese ammissibili). Il Comune si riserva la facoltà di prorogare la durata delle attività progettuali sulla base di specifiche indicazioni del Ministero dell'Interno e alle condizioni convenute, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, ovvero sino al 30 giugno 2024, per un importo stimato complessivo pari ad € 89.845,76
2. L'ente attuatore provvede all'attivazione dei servizi di cui all'art. 3 e di eventuali altri servizi aggiuntivi indicati in sede di offerta.
3. Tutte le attività dovranno essere prestate secondo l'articolazione oraria e temporale più funzionale alla realizzazione del progetto.
4. L'Amministrazione si riserva il diritto di interrompere o ridurre in qualsiasi momento uno o più servizi descritti nel presente capitolato, in conseguenza di interruzioni o riduzioni del trasferimento dei contributi da parte del Ministero dell'Interno. Di conseguenza, il trasferimento delle risorse finanziarie all'ente attuatore potrà subire modificazioni.

Art. 7 - Obblighi e responsabilità dell'ente attuatore

1. Gli obblighi dell'ente attuatore sono i seguenti:
 - A. rispettare gli standard qualitativi e le norme di funzionamento dei servizi definite dal Comune di Fumane e in linea con quanto prescritto nel Manuale operativo del Ministero;
 - B. attivarsi nella sorveglianza degli utenti per evitare danni a beni ed opere;
 - C. impegnarsi a svolgere direttamente tutte le attività previste dal presente allegato di competenza del soggetto collaboratore;
 - D. operare in accordo con il Comune di Fumane, provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto;



COMUNE DI FUMANE

Provincia di Verona

- E. effettuare controlli periodici di qualità;
- F. attenersi alle disposizioni impartite dal Comune di Fumane nell'espletamento delle attività, comunicando le eventuali proposte di diversa organizzazione o variazione delle modalità di realizzazione del progetto;
- G. attuare le direttive impartite dal Comune di Fumane finalizzate ad una migliore realizzazione del Progetto e funzionamento;
- H. garantire la gestione delle strutture di accoglienza con la migliore diligenza e cura, predisponendo ogni misura idonea per evitare danneggiamenti, anche da parte degli utenti, e ove essi si verificano, disporre l'immediata e adeguata riparazione;
- I. attivare momenti di partecipazione e adottare in generale approcci partecipativi con i beneficiari all'interno delle strutture di accoglienza e mediare gli eventuali conflitti;
- L. produrre la documentazione relativa all'attuazione delle attività del progetto e monitorare i risultati attesi.
- M. instaurare rapporti e contatti con associazioni degli stranieri presenti sul territorio;
- N. assumere tutti gli oneri e le attività inerenti la gestione, anche se non espressamente richiamate nel presente allegato.
- O. uniformare la condotta di tutto il personale dipendente e dei collaboratori a qualsiasi titolo al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Fumane approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 138 del 30.12.2013 e del Codice generale approvato con DPR 16/04/2013 n. 62

2. L'ente attuatore è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni previste dal presente capitolato, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di diritto e sicurezza del lavoro.

A tal proposito si obbliga a:

- creare degli organismi interni di controllo;
- informare tempestivamente il Comune di Fumane in merito ad eventuali problematiche
- sorte nelle aree di competenza dei coordinatori unici;
- fornire al Comune di Fumane, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad accertare
- l'effettività di tale ottemperanza.

3. L'ente attuatore è, inoltre, direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere e materiali che risultassero causati per responsabilità del soggetto collaboratore medesimo, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da una non corretta realizzazione delle attività di cui al progetto.

4. In ogni caso l'ente attuatore dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati a beni od oggetti e alla riparazione e sostituzione delle parti o strutture di accoglienza deteriorate.

5. Qualora, nell'ambito della realizzazione delle attività del progetto, si verificano irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, l'ente attuatore deve darne tempestiva comunicazione al Comune di Fumane e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.



COMUNE DI FUMANE

Provincia di Verona

ART. 8 - Modalità organizzative e operative di svolgimento del servizio

1. L'ente attuatore, richiamato l'ART. 4 /Co. 5 del Capo I – Parte generale del presente capitolato, ha l'obbligo di designare e comunicare al Comune di Fumane un **Coordinatore unico del Progetto** che, a sua volta, dovrà essere coadiuvato da n. 1 ulteriore Coordinatore unico contabile.
2. Per quanto riguarda le modalità operative, oltre a quanto stabilito dall'ART. 4 /Co. 6-7 del Capo I – Parte generale del presente capitolato, l'ente attuatore deve:
 - a. prevedere equipe multidisciplinari composte da varie figure professionali (educatore, psicologo, assistente sociale, operatori) che devono confrontarsi sull'andamento del progetto almeno due volte al mese; tali equipe possono essere integrate di volta in volta da altre figure dei servizi sociosanitari o delle altre componenti della rete territoriale;
 - b. realizzare tramite l'equipe psico-sociale colloqui per tutti i beneficiari, monitorando il loro percorso nel progetto.

ART. 10 - Monitoraggio del progetto

Il Comune e l'ente attuatore si impegnano a partecipare a incontri periodici di raccordo e monitoraggio sul progetto, almeno una volta ogni due mesi.

Art. 11 – Organizzazione e compiti a carico del Comune

Spetta al Comune di Fumane Area Amministrativa:

- la titolarità del progetto Siproimi ed il raccordo con gli Enti;
- il monitoraggio e la valutazione dell'attività complessiva del servizio;
- il controllo dell'efficacia e dell'efficienza del servizio reso;
- il controllo del rispetto delle norme contrattuali e regolamentari. Il Comune di Fumane si impegna a mettere in grado l'affidatario di svolgere correttamente i servizi specificati, collaborando a fornire indirizzi, informazioni e supporti organizzativi ed operativi.